Sent. n. 213/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA

in composizione monocratica

Il Giudice

dott. Michele Minichini ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 74130 R.G. promosso da (omissis) (omissis), rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Raucci (CF: RCCSVT85H13B963Q), elettivamente domiciliata presso il suo studio in Marcianise (CE) alla via G. B. Falcone n. 5, ovvero all'indirizzo PEC: salvatore.raucci85@pec.it,

nei confronti

del Ministero della Difesa – Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva, in persona del Direttore Generale p.t. e del suo delegato elettivamente domiciliato in Roma presso la sede di Viale dell'Esercito n. 186 (previmil@postacert.difesa.it);

del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi, Direzione dei Servizi del Tesoro - Ufficio XI.

Visti gli atti del giudizio e uditi nell'udienza del 6.7.2026, con l'assistenza della Segretaria dr.ssa Piera Pagnano, per la ricorrente l'avv. Salvatore Raucci e il dott. Hettiyakandage per la RTS di Napoli.

Fatto e Diritto

1. Con il ricorso in epigrafe, (omissis), ex appartenente al ruolo della Forza Armata - Esercito italiano – transitata nei ruoli civili del Ministero, assumeva che: con l'istanza del 31.5.2013 chiedeva il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e la concessione dell'equo indennizzo per le seguenti infermità: "*lombalgia in protusioni discali multiple L1-L2, L2-L3, L3-L4, L4-L5, L5-S1*"; in data 23.1.2014 con il verbale n. ACMO133485 la Commissione medica ospedaliera di Padova giudicava la stessa affetta da *"ernia discale C5-C6, iniziale spondilodiscoartrosi lombosacrale"*; il Comitato di Verifica per le cause di servizio (Ministero dell'economia e delle finanze) nell'adunanza n. 310 del 10.11.2014 considerava l'infermità "*ernia discale C5-C6, iniziale spondilodiscoartrosi lombosacrale*" non dipendenti da causa di servizio; il Ministero della Difesa recepiva il suddetto parere e con il Decreto n. 240 del 10.6.2015 non riconosceva l'infermità dipendente da ragioni di servizio e rigettava la domanda di equo indennizzo.

Pertanto, la ricorrente, con il ricorso in epigrafe, chiedeva il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità "*Ernia discale C5-C6, Spondiloartrosi del rachide in toto con multiple*

discopatie in regione cervicale e lombosacrale con impegno funzionale", ascrivibile alla Tabella A settima Categoria, atteso che riteneva il giudizio espresso dal Comitato di Verifica per le cause di servizio illogico in quanto non avrebbe preso in considerazione le effettive condizioni lavorative della stessa limitandosi ad attribuire la ragione delle infermità a fattori estranei all'attività lavorativa.

2. Con la memoria del 12.5.2025 il Ministero della Difesa eccepiva in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per violazione del principio del ne bis in idem per identità del petitum e della causa petendi con il giudizio definito dal Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia con la sentenza n. 372 del 13.12.2018; chiedeva l'estromissione dal giudizio per carenza di legittimazione passiva; nel merito contestava quanto prospettato dalla ricorrente in considerazione del corretto e motivato giudizio del Comitato di Verifica per le cause di servizio.

3. A seguito dell'udienza del 15.11.2024 questo Giudice con l'ordinanza n. 132/2024, su richiesta della ricorrente, e ai fini di garantire il primario interesse dell'integrità del contraddittorio, disponeva ai sensi dell'art. 155 c.g.c. la notifica del libello introduttivo al Ministero dell'Economia e delle finanze.

4. A seguito dell'udienza del 23.5.2025 con la sent./ord. n. 223/2025 questo Giudice, ravvisata la necessità di un parere medico legale, conferiva incarico al dott. Salvatore De Feo, medico iscritto

all’albo dei CTU del Tribunale di Napoli, di acquisire un motivato parere medico-legale sui seguenti quesiti: *se possa ritenersi che l’infermità* “*Ernia discale C5-C6, Spondiloartrosi del rachide in toto con multiple discopatie in regione cervicale e lombosacrale con impegno funzionale*” *sia dipendenti da causa di servizio; quale sia, in caso positivo, la categoria pensionistica ascrivibile e la relativa data di decorrenza.*

5. Con la comparsa del 21.10.2025 si costituiva il nuovo procuratore l’avv. Salvatore Raucci in sostituzione dell’avv. Vincenzo Delle Curti.

6. Con la memoria di costituzione del 27.1.2026 il Ministero dell’Economia e delle finanze eccepiva in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione del giudice adito; eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva; eccepiva l’inammissibilità del ricorso per carenza della domanda in via amministrativa; nel merito contestava il ricorso perché ritenuto infondato.

7. Le udienze del 16.2.2026 e del 13.4.2026 erano rinviate in attesa del deposito dell’elaborato peritale.

8. Con la memoria del 6.5.2026 il Ministero della difesa eccepiva il difetto di giurisdizione del Giudice adito e l’inammissibilità del ricorso ex art. 153, comma 1, lett. b) c.g.c. per l’assenza della domanda amministrativa.

9. Con la nota del 18.6.2026 il dott. De Feo depositava l’elaborato

peritale.

10. All'udienza del 6.7.2026 il ricorrente insisteva per l'accoglimento del ricorso e il Ministero dell'Economia si riportava alle memorie depositate.

Il giudizio così passava in decisione con la lettura del dispositivo in udienza.

11. In via preliminare si pone in evidenza che con la sent./ord. n. 223/2025 sono state respinte parte delle eccezioni pregiudiziali e preliminari avanzate dai Ministeri convenuti e nello specifico:

"*con l'odierno giudizio la ricorrente non contesta il rigetto della domanda di concessione dell'equo indennizzo, bensì mira a ottenere il riconoscimento, quale presupposto del diritto alla pensione privilegiata, della dipendenza da causa di servizio della lamentata malattia. Al riguardo la Corte di Cassazione ha affermato che, in considerazione del carattere esclusivo della cognizione della Corte dei Conti in materia di pensioni in tutto o in parte a carico dello Stato o di altri Enti designati dalla legge, rientra nella giurisdizione della stessa non solo la domanda di accertamento della causa di servizio in funzione del trattamento pensionistico di privilegio, ma anche la domanda di mero accertamento della dipendenza dell'infermità da ragioni di servizio al fine del futuro riconoscimento della pensione privilegiata, senza che rilevi la circostanza o meno della permanenza del servizio attivo del ricorrente (Cass. civ. Sez. Unite sent. 6.3.2009*

n. 5467; Cass. civ. Sez. Unite ord. 24.2.2014 n. 4325, Cass. civ. Sez. Unite sent. 19.1.2017 n. 1306; Corte Conti Sez. Giur. Centrale III App. sent. 27.1.2021 n. 34). In caso contrario verrebbe negata al personale la tutela giurisdizionale di un presupposto necessario per poter successivamente o in ogni momento far valere il diritto alla pensione privilegiata (Corte Conti Sez. Giur. App. Sicilia sent. 14.2.2017 n. 30);

l'atto a contenuto provvedimentale di non riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della malattia sofferta è ex se direttamente lesivo e quindi autonomamente impugnabile indipendentemente dal risvolto relativo all'equo indennizzo. Le esposte osservazioni trovano esplicita fonte normativa nel d.p.r. 29.10.2001 n. 461 recante il regolamento in tema di procedimento per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio per l'equo indennizzo e per la pensione privilegiata. Il citato d.p.r. all'art. 12, rubricato "Unicità di accertamento", precisa che "Il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità o lesione costituisce accertamento definitivo anche nell'ipotesi di successiva richiesta di equo indennizzo e di trattamento pensionistico di privilegio", sancendosi in tal modo l'autonoma lesività del diniego di riconoscimento per cui si controverte e la duplice funzione del riconoscimento medesimo;

questo Giudice rileva la diversità dell'oggetto del giudizio instaurato innanzi al Tar Friuli Venezia Giulia rispetto all'oggetto del giudizio che

si svolge innanzi alla Corte dei conti in materia pensionistica. Infatti, mentre con il ricorso innanzi al Giudice Amministrativo sono stati impugnati i provvedimenti del Ministero della Difesa (decreto n. 2460/N) e del Ministero dell'Economia e delle Finanze (adunanza n. 310/2014) e gli stessi sono stati scrutinati sotto il profilo della legittimità in stretta ed esclusiva relazione ai vizi denunciati dalla parte ricorrente, il giudizio pensionistico innanzi alla Corte dei conti è un giudizio sul rapporto teso all'accertamento della fondatezza della pretesa del ricorrente nell'ambito del quale l'accertamento della sussistenza del requisito medico legale può avvenire mediante lo strumento della consulenza tecnica d'ufficio. Va, pertanto, escluso che la pronuncia del Tar possa risultare ostativa alla pronuncia di questa Corte, da rendersi esclusivamente in relazione ai riflessi pensionistici della questione in trattazione, costituita dalla dipendenza da causa di servizio delle infermità del ricorrente (Corte Conti Sez. Campania sent. 7.12.2017 n. 428; Sez. II Giur. Appello sent. 18.11.2019 n. 396);

sussiste la legittimazione passiva del Ministero della Difesa, atteso che con il Decreto n. 2460/N del 10.6.2015 ha deciso in senso negativo sulla dipendenza della causa di servizio, incidendo così con effetto immediato sulla sfera giuridica del destinatario e ciò è già di per sé sufficiente per rendere attuale e concreto l'interesse ad agire innanzi a questo Giudice, in caso contrario risulterebbe leso il diritto di difesa;

va respinta la richiesta del Ministero di integrazione del contraddittorio con l'Inps, in quanto quest'ultimo, diversamente dal primo, non assume una funzione sostanziale nel procedimento amministrativo volto alla valutazione della dipendenza dell'infermità da ragioni di servizio.

12. Non può essere accolta l'eccezione, svolta dai convenuti, di inammissibilità del ricorso sul rilievo dell'assenza della preventiva domanda amministrativa della deducente, atteso che in data 31.5.2013 la (omissis) ha presentato domanda di riconoscimento della dipendenza da ragioni di servizio.

Al riguardo appare sufficiente richiamare la pronuncia delle Sezioni riunite di questa Corte che hanno stabilito il principio secondo il quale "*È ammissibile, ai sensi dell'art. 153 c. 1 lett. b) c.g.c., un ricorso in materia pensionistica con cui l'interessato, a fronte del diniego di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della infermità da cui è affetto, oppostogli in sede amministrativa, domandi, in sede giudiziale, il positivo accertamento di tale dipendenza in funzione del futuro trattamento pensionistico di privilegio – ritualmente prospettato nel mezzo introduttivo quale bene della vita ambito – e non abbia, tuttavia, presentato domanda amministrativa di pensione privilegiata*" (Corte dei conti, Sez. riun., 17 agosto 2023, n.12/2023/QM/PRES).

13. Sempre in via preliminare, dev'essere scrutinata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dal Ministero dell'Economia.

L’eccezione è fondata e merita accoglimento.

In proposito, va rilevato che il difetto di legittimazione passiva, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo, salvo il limite del giudicato eventualmente formatosi (Cass civ., Sez. I, sent. nn. 6787/2003 e 6935/2003), sussiste quando parte resistente non sia il soggetto nei cui confronti, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in lite, l’azione deve essere esercitata, attenendo tale aspetto alla verifica della regolarità formale del contraddittorio.

L’odierno ricorso è volto al riconoscimento della dipendenza da fatti di servizio dell’infortunio lamentato, ebbene va considerato che - alla stregua di consolidata giurisprudenza di questa Corte - non hanno legittimazione passiva nei giudizi pensionistici gli organi medico-legali che partecipano al procedimento amministrativo rendendo i pareri tecnici previsti dalla normativa, in quanto tali atti avendo natura endo-procedimentale rispetto al provvedimento conclusivo emanato dall’Amministrazione, risultano privi del requisito della lesività immediata (ex plurimis, Sez. Sardegna, sent. n. 40/2017 e n. 209/2016; I Sez. App., sent. n. 566/2014).

Questo assunto trova integrale conferma nella fattispecie in esame ove la lesione alla sfera giuridica del ricorrente è arrecata esclusivamente dal provvedimento del Ministero della Difesa (Decreto n. 2460/N del 10.6.2015), che ha respinto la domanda di dipendenza da ragioni di servizio formulata dalla ricorrente.

14. Nel merito il ricorso merita parziale accoglimento.

Ai fini dell'accertamento del requisito sanitario, il dott. De Feo ha svolto le operazioni peritali alla presenza del dott. Francesco De Luca in qualità di ctp della ricorrente, attraverso la visita diretta della stessa e l'esame della documentazione medica agli atti.

Dalla relazione medico legale è risultato che la ricorrente soffre di un'artrosi del rachide con discopatie multiple, e dalla documentazione sanitaria si è manifestato inoltre nel tempo un aggravamento della stessa, in particolare dalla E.M.G. (elettromiografia) del 2019 è emersa l'esistenza di una successiva sofferenza delle radici nervose afferenti al rachide. Ebbene, tale patologia appare abbia avuto origine, come concausa efficiente e preponderante, dalle particolari condizioni operative cui è stata sottoposta la ricorrente nelle varie mansioni operative svolte negli anni del servizio militare.

Pertanto, il dott. De Feo ha espresso il seguente parere: "*In risposta ai quesiti posti dall'Illustrissimo Signor Giudice della Corte dei Conti, si può considerare quanto segue: "Se possa ritenersi che l'infermità: ernia discale C5-C6, spondiloartrosi del rachide in toto con multiple discopatie in regione cervicale e lombosacrale con impegno funzionale sia dipendente da causa di servizio" Per quanto esposto in sede di discussione, la tipologia del servizio prestato può essere considerata concausa efficiente e preponderante nella genesi dell'infermità suddetta; pertanto, è possibile considerarla SI*

dipendente da causa di servizio. "Quale sia, in caso positivo, la categoria pensionistica ascrivibile e la decorrenza". L'infermità di cui sopra è stata ascritta, dalla C.M.O. di Padova, alla Tabella B. Si concorda con tale valutazione, con decorrenza dalla data di stabilizzazione (23.1.2013). A far data dal 1.1.2019, sempre per i motivi espressi in sede di discussione, la categoria di appartenenza può essere considerata l'ottava di cui alla Tabella A della pensionistica militare.

Ebbene, il suddetto parere appare fondato su attendibili elementi di fatto, su convincenti argomentazioni logico-giuridiche, su un supporto medico-scientifico adeguatamente motivato, nonché coerente con le premesse in fatto nel medesimo menzionate.

Cosicchè, in considerazione della puntuale suddetta analisi del C.T.U. incaricato, a cui questo Giudice reputa aderire, si accoglie in parte il ricorso, con il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità lamentata, con ascrivibilità alla VIII categoria della tabella A allegata al d.p.r. n. 834/1981.

15. In considerazione del parziale accoglimento del ricorso, si dispone la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale della Regione Campania, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, accoglie in parte il ricorso nei termini di cui in motivazione.

Spese compensate.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso a Napoli nella Camera di Consiglio del 6.7.2026.

Il Giudice

Michele Minichini

(firma digitale)

Depositata in Segreteria il giorno 31.08.2026

Il Direttore della segreteria

Maurizio Lanzilli

(firma digitale)

In sua vece
Il Funzionario
Piera Pagnano

(firma digitale